

STATUTO
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 28 GIUGNO 2019

1. Denominazione e sede

L'Associazione denominata "Confederazione Italiana dei Consulteri Familiari di Ispirazione Cristiana (C.F.C.) – Organizzazione di Volontariato", in breve "C.F.C. - Organizzazione di Volontariato", istituita nel 1978, ha sede legale in Roma.

Di tale denominazione essa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, per motivate esigenze, può costituire sedi organizzative anche in luoghi diversi dalla sede legale.

La Confederazione è un'associazione dei consulteri organizzati nelle Federazioni regionali territoriali, le quali sono i soci della Confederazione.

2. Scopi

La Confederazione, a partire dalla centralità della persona umana, si propone la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio, della coppia e della famiglia, anche attraverso la prestazione di servizi, conformemente all'insegnamento della Chiesa Cattolica.

Essa è un organismo di volontariato senza fini di lucro, liberamente costituita per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale operando nel/i settore/i di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) i) ed m) del D.Lgs. 117/2017. Essa, nell'esercizio delle sue funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- coordina le attività delle Federazioni regionali aderenti e le rappresenta, in ogni sede nazionale e internazionale, nelle azioni ritenute opportune dal Consiglio Direttivo;
- rappresenta e tutela presso gli organismi competenti gli interessi comuni e generali delle confederate, le quali conservano la loro autonomia rappresentativa funzionale e programmatica;
- promuove la nascita di Federazioni Regionali ove non esistenti;
- promuove, nel territorio, la costituzione di nuovi Consulteri, tramite le Federazioni Regionali, ove esistenti;
- promuove, anche con organismi propri, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei Consulteri familiari e la cultura del volontariato finalizzato al sostegno della famiglia e a quanto connesso in materia familiare;
- promuove iniziative di servizio nel campo delle problematiche familiari e consultoriali, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione delle condizioni familiari.

La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo. Essa può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

La Confederazione può aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi.

La Confederazione può richiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, il proprio riconoscimento come persona giuridica.

3. Volontario ed attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Confederazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confederazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Deve inoltre assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Confederazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

4. Associati

Sono soci della Confederazione le Federazioni Regionali dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana che ne accettano e perseguono i fini, le quali agiscono mediante i rispettivi rappresentanti.

I soci hanno il diritto di:

- a. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, tramite il proprio Presidente e due delegati con diritto di voto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- b. conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- c. utilizzare i servizi posti a disposizione per gli associati;
- d. recedere in qualsiasi momento;
- e. proporre candidature per le cariche associative;
- f. esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

I soci sono obbligati a:

- a. ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. versare la quota associativa annuale nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento per il versamento delle quote associative e istituzione del fondo di solidarietà CFC;
- c. comunicare nel più breve tempo possibile i propri atti di elezione o rinnovo delle cariche sociali;
- d. trasmettere alla Confederazione annualmente i propri bilanci e la relazione sull'attività svolta;
- e. svolgere le attività preventivamente concordate;
- f. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Entrate

La Confederazione trae le proprie risorse da:

- quote associative delle Federazioni Regionali, da considerarsi obbligatorie e non eludibili;
- oblazioni liberali di singoli Consultori familiari;
- contribuzioni o donazioni, anche immobiliari, ed erogazioni liberali da privati, enti pubblici o privati o altre tipologie di enti delle quali è messa a conoscenza la Federazione di appartenenza;
- contribuzioni previste da normative di legge o da provvedimenti amministrativi;
- convenzioni con Enti pubblici e privati;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

6. Gli Organi

Gli organi della Confederazione sono:

- l'Assemblea Confederale;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e/o di revisione, se nominato o previsto per legge;
- il Collegio dei Probiviri.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o di revisione, non è possibile ricoprire negli organi e nelle Commissioni la medesima carica elettiva per oltre due mandati consecutivi.

La durata naturale di tutti gli organi e delle Commissioni è di quattro anni.

Ai componenti degli organi sociali e delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

7. L'Assemblea Confederale

L'Assemblea Confederale è costituita dai Presidenti delle Federazioni Regionali e da due delegati per ciascuna Federazione.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Consiglio direttivo, il Presidente della Commissione Giuridica, il Presidente della Commissione Scientifica, il Presidente della Commissione Organizzativa, l'Organo di controllo e/o revisione, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Consulente Ecclesiastico. La loro partecipazione non influisce sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- stabilisce le linee programmatiche dell'attività della Confederazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto ed eventuali regolamenti da adottare;
- elegge:
 - a. il Presidente della Confederazione;
 - b. gli otto membri del Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente della Commissione Giuridica;
 - d. il Presidente della Commissione Scientifica;
 - e. il Presidente della Commissione Organizzativa;
 - f. l'Organo di controllo e/o revisione in composizione monocratica o collegiale;
 - g. il Presidente e gli altri due componenti del Collegio dei Probiviri.

In occasione del rinnovo degli organi statutari risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.

In caso di rinuncia o cessazione – salvo che per la carica di Presidente della Confederazione - subentrano, nell'ordine, i primi non eletti, il cui mandato termina alla scadenza degli organi statutari.

8. Assemblea Confederale – Convocazione e deliberazioni

L'Assemblea confederale è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogniqualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Soci, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno trenta giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, che dia traccia dell'avvenuta consegna, all'indirizzo dichiarato da ciascuno al momento dell'accettazione dell'incarico.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione, che dia traccia di avvenuta consegna, da inviare una settimana prima della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'Assemblea confederale, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge per ogni singola seduta un Presidente;

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto;

Delibera, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ciascun avente diritto al voto può essere portatore di due sole deleghe scritte.

I verbali della seduta sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona scelta dall'Assemblea Confederale.

9. Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio spetta la gestione e l'amministrazione della Confederazione con facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti o a terzi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Confederazione, che lo presiede e lo convoca e dagli otto membri eletti dalla assemblea confederale.

È convocato almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso ha inoltre le seguenti funzioni:

- a. nomina, tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- b. su proposta non vincolante dei rispettivi Presidenti, nomina i componenti della Commissione Giuridica, della Commissione Scientifica e della Commissione Organizzativa anche valorizzando le competenze di coloro che abbiano ricoperto cariche istituzionali in seno alla Confederazione;
- c. nomina il Direttore Editoriale dell'organo di stampa della Confederazione;
- d. delibera le azioni utili alla realizzazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Confederale;
- e. delibera sulle domande di adesione delle Federazioni Regionali;
- f. predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea Confederale;
- g. assume i provvedimenti di urgenza di straordinaria amministrazione da sottoporre all'Assemblea Confederale alla prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo partecipano, su espresso invito e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Scientifica, Giuridica e Organizzativa, il Consulente ecclesiastico, e ogni altro esperto che il Consiglio ritenga opportuno consultare.

10. Il Presidente

Il Presidente è organo di impulso della Confederazione. A lui compete:

- la rappresentanza della Confederazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- la firma gli atti della Confederazione;
- la vigilanza sul corretto funzionamento della Confederazione in aderenza ai principi di questo Statuto;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea Confederale per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogniqualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Soci, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
- nominare delegati o rappresentanti della Confederazione presso enti o associazioni che lo prevedano o che lo stesso Presidente ritenga opportuno incaricare a sua rappresentanza.

11. L'Organo di controllo o revisione

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e/o revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche estranei alla Confederazione, di cui uno con la funzione di Presidente.

Tutte le controversie fra gli Associati e tra questi e la Confederazione e i suoi organi sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Esso, sentite le parti interessate, giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

13. Il Consulente Ecclesiastico

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e la rappresenta presso la Confederazione partecipando alle sedute degli organi collegiali nelle quali esprime parere consultivo. Suo specifico compito è quello di assistente spirituale e di garante dei valori cristiani a cui la Confederazione ispira la sua azione.

14. Le Commissioni

La Confederazione si avvale, quali organismi consultivi e propositivi, di una Commissione Giuridica, di una Commissione Scientifica, e di una Commissione Organizzativa, le quali operano secondo apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni, partecipano alle sedute degli organi collegiali ed hanno diritto di esprimere parere non vincolante.

Le Commissioni restano in carica sino a che il Consiglio Direttivo insieme al quale sono state elette non venga meno, per qualsiasi causa.

15. Riunioni a distanza

In casi del tutto eccezionali, e con esclusione delle sedute per gli adempimenti previsti dagli articoli 19 e 20, le riunioni degli organi collegiali possono avvenire con strumenti telematici che consentano la partecipazione dei membri, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

il Presidente assicura che la volontà di ciascuno sia chiaramente compresa da parte di tutti i partecipanti.

16. Ammissione ed Esclusione degli associati

Possono aderire alla Confederazione le Federazioni Regionali costituite da almeno tre consultori.

Le Federazioni devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata da:

- copia dello statuto della Federazione;
- elenco dei membri dei rispettivi Consigli Direttivi e delle cariche sociali;
- elenco dei Consultori aderenti, con i nominativi dei loro Presidenti e Direttori;
- documentazione dell'attività svolta dai Consultori.

Può essere ammessa come associata solo una Federazione per Regione.

Nelle Regioni dove non è ancora costituita la Federazione, i singoli Consultori possono aderire alle finalità ed alle attività della Confederazione con l'impegno di costituirla appena possibile. Il rappresentante di questi Consultori partecipa ai lavori dell'Assemblea Confederale, senza acquisire la qualifica di associato.

Le Federazioni Regionali perdono la qualifica di soci della Confederazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di esercitare le proprie funzioni statutarie;
- persistente mancato versamento della quota associativa;
- estinzione;
- riduzione a meno di tre dei consultori associati alla federazione;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari e persistente violazione degli obblighi previsti dal presente statuto. dal

I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e, su eventuale ricorso dell'associato, decisi dal Collegio Probiviri

17. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo deposita al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di cui all'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone alla Assemblea Confederale, per la approvazione, il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e il conto consuntivo.

Il Consiglio deve, altresì, predisporre il bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017. Le Federazioni regionali potranno contribuire, nei limiti delle loro possibilità, a creare presso la Confederazione un fondo di solidarietà mediante versamenti ulteriori rispetto a quelli relativi alle quote associative proprie e dei loro associati. Il patrimonio del fondo potrà essere altresì costituito da liberi

versamenti dei singoli consultori nonché da contributi privati e pubblici.

Il Consiglio Direttivo può deliberare ogni anno la destinazione al Fondo di solidarietà di una quota delle eventuali eccedenze attive di bilancio della Confederazione.

Il Fondo è normato da apposito regolamento.

18. Libri sociali

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce

19 Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Confederale con il voto favorevole di due terzi degli associati.

20. Scioglimento

L'eventuale scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea Confederale con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sentito il parere non vincolante dei Presidenti delle Commissioni e del Consulente ecclesiastico. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Confederazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea Confederale, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o in mancanza di indicazioni da parte dell'Assemblea Confederale alla Fondazione Italia Sociale.

21. Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017, del codice civile, nonché le altre disposizioni di legge in quanto compatibili.

Disposizioni transitorie

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di reiterabilità delle cariche elettive (Presidente e Consiglieri della Confederazione, Presidenti delle Commissioni e componenti del Collegio dei Probiviri) per due mandati consecutivi deve essere considerato anche il mandato già in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Il prolungamento della durata degli organi ed organismi sociali da tre a quattro anni entra in vigore dal mandato successivo a quello in corso.